

## ACCORDO INTEGRATIVO DI ENTE

Il giorno 9 febbraio 2017, presso la sede dell'Oxford Civezzano Società Cooperativa, in via Murialdo n. 30 Civezzano (TN), si sono incontrate le parti:

- **Oxford Civezzano Società Cooperativa** con sede in Civezzano (TN), via Murialdo n. 30, Ente gestore dell'Istituzione formativa paritaria denominata "Ivo de Carneri", rappresentato da Luca Riccadonna in qualità di vice Presidente;
- **CISL SCUOLA del Trentino**, con sede in Via Degasperì, 61 - 38123 Trento, rappresentata da Marco Bolner in qualità di Coordinatore Formazione Professionale e Stefania Galli in qualità di Segretaria Generale;
- **UIL Scuola Trento** con sede in Via A.Vivaldi 14/1, 38122 TRENTO, rappresentata da Antonietta Scarsella in qualità di Delegata UIL Scuola;
- **FLC CGIL del Trentino** con sede in Via Muredei 8, 38122 TRENTO, rappresentata da Vincenzo Vanacore in qualità di funzionario della Flc Cgil del Trentino Formazione Professionale e Cinzia Mazzacca in qualità di Segretaria della Flc Cgil del Trentino;

### Premessa

- Tenuto conto di quanto richiesto dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, con lettera del 23 febbraio 2016 prot. n. A001/91419/DF/nc, ovvero di recepire per il personale Docente quanto previsto nel Protocollo di intesa per la revisione delle norme contrattuali sulla formazione professionale, siglato dalle Organizzazioni Sindacali e la Provincia Autonoma di Trento in data 27 ottobre 2015;
- Considerato che la Formazione Professionale necessita di un modello organizzativo con specifiche forme di flessibilità nell'impiego del personale, per rispondere con efficacia al fabbisogno del mercato del lavoro combinato con gli interessi professionali dei giovani;
- Viste le iniziative promosse dalla Provincia Autonoma di Trento per favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione del sistema di Formazione Professionale trentino: lo sviluppo della filiera scuola-formazione-lavoro; l'avvio della sperimentazione del Sistema Duale; l'avvio dei Poli formativi; il piano straordinario per l'apprendimento delle lingue comunitarie; le attività connesse alle politiche attive per il lavoro, l'orientamento professionale, la formazione superiore, continua e permanente.




## Si conviene quanto segue

### ART. 1 – Riferimento e destinatari dell'accordo

1. Il presente accordo è integrativo del CCNL ANINSEI; esso ha lo scopo di recepire le condizioni economiche ed i vincoli di orario previsti dal protocollo del 27 ottobre 2015, come richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento, di cui in premessa.
2. Destinatario dell'accordo è tutto il personale dell'Istituzione Formativa al quale l'Ente, in data odierna, applica il CCNL ANINSEI presso il CFP "Ivo de Carneri" di Civezzano. Per quanto non viene diversamente normato dal presente accordo si applicherà quanto previsto dal CCNL ANINSEI.

### ART. 2 - Orario di lavoro docenti

- Per il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con riferimento alla declaratoria dell'art. 5, Titolo II, VI livello Docenti del CCNL ANINSEI, l'orario settimanale di docenza non potrà superare le 24 ore; in ogni giornata il Docente potrà svolgere al massimo 8 ore di insegnamento, nell'arco massimo di 10 ore giornaliere, derogabili solo per il completamento del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe. L'eventuale estensione oltre tale limite, per necessità particolari, avverrà d'intesa con le rappresentanze sindacali.
- L'orario di lavoro dei Docenti è ripartito in non più di 5 giorni alla settimana, nel periodo dal 1 settembre al 30 giugno di ogni anno formativo; nel periodo dal 1 luglio al 31 luglio di ogni anno formativo possono essere richieste al Docente attività di insegnamento ed ulteriori attività con gli allievi preventivamente programmate o quelle attività che per motivi organizzativi debbano essere svolte necessariamente nel mese di luglio.
- Si concorda che l'orario di lavoro dei Docenti si articola come segue:
  - a) ore di docenza, 612 ore annue. Nel monte ore sono ricomprese, limitatamente alle ore previste nel calendario di lezione, le ore per permessi retribuiti e non retribuiti, per l'esercizio dei diritti sindacali, per malattie, infortuni e chiusura dell'istituto per cause di forza maggiore non prevedibili.
  - b) ore di ulteriore attività con gli allievi obbligatorie, 35 ore annue, retribuite con una indennità annua lorda di 1.000,00 (mille) Euro lordi; le 35 ore possono essere utilizzate per supplenze, recuperi, potenziamento formativo, interventi di approfondimento o di arricchimento didattico con gli alunni, viaggi di studio anche all'estero, tutoraggio stage e tirocini, alternanza scuola azienda, colloqui, accompagnamento degli studenti in attività scolastiche e parascolastiche, sorveglianze ricreazioni e pause pranzo, se non già imputate alle 612 ore, e altre attività con gli iscritti ai corsi dell'istituzione formativa volte ad assicurare il successo formativo, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica,



potenziare l'orientamento scolastico e l'integrazione. Per i viaggi di studio anche all'estero, si prevede l'acquisizione della disponibilità da parte del Docente accompagnatore e sono imputate giornalmente un massimo di 8 ore, al netto delle ore di insegnamento programmate per quella giornata, in quanto sono considerate come rese. Se l'Ente, raccolto il parere preventivo del collegio Docenti, decide di organizzare per l'anno formativo le attività didattiche in moduli di 55 minuti, i Docenti sono tenuti a prestare ulteriori 51 ore di formazione diretta aggiuntive e l'indennità annua lorda viene incrementata di 600,00 (seicento) Euro;

c) ore di ulteriori attività con gli allievi facoltative, fino a 35 ore annue, su richiesta della direzione e retribuite con un'ulteriore indennità annua forfettaria di 1.200,00 (milleduecento) Euro lordi, da riproporzionare in base alle ore effettivamente svolte;

d) ore funzionali alla docenza per il Collegio dei Docenti e sue articolazioni e per i Consigli di Classe, comunque denominati, e le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; si prevede di massima un impegno non superiore alle 80 ore annue;

e) ore funzionali alla docenza individuali e collegiali, richieste indicativamente per le seguenti attività: preparazione delle lezioni, delle ulteriori attività con gli allievi e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, udienze generali ed individuali, altre attività propedeutiche all'organizzazione del potenziamento formativo non con i ragazzi, scrutini ed esami, ogni altra attività per il buon funzionamento dell'organizzazione didattica e dello sviluppo di metodologie didattiche innovative e la progettazione didattica, come da declaratoria del Docente nel CCNL ANINSEI;

f) ore di aggiornamento professionale promosse o autorizzate dall'Ente: ciascun docente è tenuto ad effettuare fino a 40 ore annue su richiesta della direzione. La programmazione delle attività di aggiornamento viene fatta con il Docente e con un preavviso indicativamente di 15 giorni.

I compensi sopraindicati s'intendono omnicomprensivi dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti, indiretti e differiti; non saranno computati ai fini del TFR.

Il compenso per le 35 ore di cui al precedente punto b), sarà erogato tramite una indennità mensile di pari importo, dal mese di settembre a giugno.

Il compenso relativo alle eventuali ore di cui al punto c), sarà erogato con il cedolino paga di luglio, come indennità forfettaria cumulativa a conguaglio delle ore effettivamente svolte, ovvero a fine contratto.

g) ore eccedenti: su richiesta della direzione possono essere richieste al docente fino a un massimo di 50 ore di docenza eccedenti l'orario di cattedra su base annua; queste ore saranno liquidate in un'unica soluzione nella misura prevista dall'art 31 del CCNL ANINSEI entro il 31 agosto.



**Art. 3 - Durata e norme finali**




Il presente Accordo integrativo di Ente decorre dal 1 settembre 2016 ed è valido fino al 31 agosto 2019, senza necessità di disdetta. Le parti si impegnano ad un incontro di verifica in da svolgersi entro il mese di giugno 2018.

**Art. 4 – Contratto integrativo per tutto il personale dell’Ente**

Le parti si impegnano ad incontrarsi a partire dal mese di marzo 2017 per definire entro il 31 agosto 2017 un nuovo contratto integrativo del CCNL ANINSEI, valido per tutto il personale dell’istituzione scolastica e formativa.

Civezzano, 9 febbraio 2017

Letto e siglato

FLC CGIL del Trentino	Oxford Civezzano Società Cooperativa
	
CISL SCUOLA del Trentino	
	
UIL SCUOLA Trento	
